

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CVI
n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI

(Anno 2002)

(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)

Presentata dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 2003
—————

Stato di attuazione della legge.

Nell'anno 2002 sono state istruite 12 pratiche aventi per oggetto richieste di attestati di rimpatrio e di stato di bisogno, inoltrate da cittadini italiani rimpatriati dall'Eritrea e dall'Etiopia, unici due Paesi a favore dei quali è rimasto in vigore lo stato di necessità al rimpatrio.

Si è provveduto al reperimento della necessaria documentazione mediante l'acquisizione di elementi informativi sia presso le competenti Rappresentanze all'estero, sia presso i Comuni originari degli interessati.

Sono stati quindi emessi 12 attestati di rimpatrio - di cui 5 comprensivi della dichiarazione dello stato di bisogno - in vista del riconoscimento della qualifica di profugo e dell'erogazione dei benefici economici da parte delle competenti Prefetture, secondo le previsioni della legge.

L'erogazione da parte delle Prefetture è avvenuta in misura ridotta, in quanto la legge di finanziamento non ha ottenuto il rinnovo dello stanziamento nell'ambito della legge finanziaria.

Nel corso dell'anno 2002 nessun connazionale risulta aver richiesto di reinsediarsi nel Paese di provenienza.

Si segnala che sono state avviate iniziative per predisporre un apposito provvedimento normativo volto al rifinanziamento della legge in questione al fine di far fronte alle residue richieste di reinsediamento che dovessero essere presentate dai connazionali rientrati dal 1998 allorchè verrà a scadenza -salvo proroghe - l'attuale stato di necessità per Eritrea ed Etiopia.

